SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 marzo 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Venezia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota e quanto ad essa allegato del presidente della corte di appello di Venezia n. 141 in data 18 gennaio 1990 dalla quale risulta che l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso detta corte non è stato in grado di funzionare il giorno 12 gennaio 1990 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Venezia il giorno 12 gennaio 1990, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra specificato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A1665

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 marzo 1990.

Determinazione del contributo di vigilanza, per l'anno 1990, dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1989, con il quale, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico, è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da applicarsi ai premi incassati ed ai conferimenti acquisiti nel corso dell'esercizio 1989;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1990 della misura del contributo di vigilanza dovuto dagli enti e dalle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico;

Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare anche le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP;

Visto il bilancio preventivo per l'anno 1990 dell'ISVAP, di cui alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 2 novembre 1989, approvata con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1989;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo di vigilanza per l'anno 1990 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura del 2‰ dei premi incassati nell'esercizio 1989, al netto degli oneri di gestione, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,50‰ dei premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione nonché dei conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria, al netto dei relativi oneri di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1693

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Roma dalla quale risulta che il giorno 10 marzo 1990 è stato provveduto alla disinfestazione dei locali;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Roma è accertato per il giorno 10 marzo 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1664

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 aprile 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 17 aprile 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 16 luglio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le madalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91. entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 aprile 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1990
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 334

90A1660

DECRETO 5 aprile 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 17 aprile 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 15 ottobre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto del 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 aprile 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1990
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 335

90A1661

DECRETO 5 aprile 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 17 aprile 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantatre giorni con scadenza il 15 aprile 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto del 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 aprile 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1990
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 330

90A1662

DECRETO 5 aprile 1990.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 30 marzo 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 21 marzo 1990 che hanno disposto per il 30 marzo 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,97 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 94,07 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,40 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,76 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 93,65 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 87,70 per i B,O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1990
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 337

90A1663

DECRETO 5 aprile 1990.

Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di investimenti di capitali nonché di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione delle apposite quote di buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° marzo 1994 e, ove occorra, dei buoni del Tesoro poliennali 12,50 di scadenza 1° aprile 1992, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 15 aprile 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 10,50% emessi con decreto ministeriale 12 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 1988;

Visto il proprio decreto 21 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1990, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1994, nonché quello 23 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1990, con il quale è stata disposta, fra l'altro l'emissione di una seconda tranche dei buoni stessi;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1994, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1994 per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, alle stesse condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 21 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1990.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nell'art. 1. comma primo, del decreto ministeriale 21 febbraio 1990 sopra richiamato, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, comma terzo, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 21 febbraio 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, nonché quelle dell'art. 1, comma quinto, dell'art. 2, comma secondo, e dell'art. 17 del citato decreto ministeriale 23 marzo 1990, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992 e l'emissione della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° marzo 1994.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° settembre ed al 1° marzo di ogni anno, come le altre tranches dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1994.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 4,15 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1990 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei nuovi buoni al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'uno per cento, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in lire 95,85% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione puo essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultanti assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 12 aprile 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 aprile 1990; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per quarantasei giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° marzo 1990. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 17 aprile 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo fisso di emissione e dall'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interessi del 12,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quarantasei giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo fisso di emissione, per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui alle premesse, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare, con l'osservanza delle disposizioni del precedente art. 1, comma terzo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1990
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 333

90A1691

DECRETO 7 aprile 1990.

Rinvio del termine di presentazione delle richieste di acquisto dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 17 aprile 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i propri decreti n. 845994, n. 845995 e n. 845996 in data 5 aprile 1990 i quali prevedono che la presentazione delle richieste di acquisto dei buoni ordinari del Tesoro al portatore, emessi per complessive lire 13.000 miliardi ripartite nelle tre scadenze, deve avvenire entro e non oltre le ore 12 del 10 aprile 1990;

Considerato che, causa la prevista chiusura degli sportelli bancari nei giorni 9 e 10 aprile 1990, gli operatori si troveranno nella pratica impossibilità di presentare le richieste di acquisto entro la predetta data del 10 aprile 1990;

Attesa la necessità di rinviare dal 10 all'11 aprile 1990 la data di presentazione delle richieste di acquisto dei cennati buoni ordinari del Tesoro al portatore;

Decreta:

A modifica di quanto previsto nei menzionati decreti ministeriali meglio specificati in premessa, le richieste di acquisto dei buoni ordinari del Tesoro al portatore, emessi per l'importo complessivo di lire 13.000 miliardi, ripartite nelle tre scadenze, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 aprile 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1990.

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1990
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 109

90A1692

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 marzo 1990.

Collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Venafro danneggiato dal terremoto del 29 aprile e 7-11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1874/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza n. 1493/FPC del 5 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 1988, con la quale è stato prorogato il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dai terremoti del 29 aprile e 7-11 maggio 1984;

Vista la nota n. 12628 del 15 settembre 1989, con la quale il sindaco di Venafro ha richiesto l'ulteriore aspettativa, per la durata di un anno, per poter sovraintendere alle attività di riattazione delle numerose abitazioni danneggiate dal sisma, attività che hanno avuto inizio dopo quattro anni dal sisma a causa delle note vicende connesse all'affidamento dei lavori, per cui questi sono ancora in corso e molte famiglie sono ancora ricoverate nei containers. Pertanto si rende necessaria la continua presenza del sindaco per fronteggiare le esigenze dei cittadini che non ancora sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni;

Visto il telex n. 1618/10A del 23 dicembre 1989, con il quale il prefetto di Isernia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Ritenuto opportuno, sulla base delle esigenze prospettate, consentire al sindaco di Venafro di poter continuare a sovraintendere direttamente a tutte le operazioni connesse al reinsediamento nelle proprie abitazioni delle famiglie ancora sistemate in containers;

Dispone:

Art. 1.

Per il sindaco del comune di Venafro in provincia di Isernia è autorizzato il collocamento in aspettativa fino al 31 dicembre 1990.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1666

ORDINANZA 2 aprile 1990.

Autorizzazione all'impiego di una aliquota di somma assegnata al comune di Monte di Procida con ordinanza n. 1611/FPC del 22 novembre 1988. (Ordinanza n. 1889/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1987, n. 120;

Vista l'ordinanza, n. 1611/FPC del 22 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 1988, con la quale è stata assegnata al comune di Monte di Procida la somma di lire 1 miliardo per fronteggiare le residue attività assistenziali derivanti dall'emergenza bradisismica dell'area flegrea;

Vista la nota n. 14494 del 19 dicembre 1989, con la quale il comune di Monte di Procida (Napoli) ha comunicato di aver costituito una struttura permanente di protezione civile con lo scopo di seguire e controllare tutte le attività edilizie ancora in atto sia per il terremoto del 1980 e sia per il bradisismo che ha sconvolto l'intera area flegrea, proseguire l'attività di assistenza a quei nuclei familiari sistemati ancora in alloggi precari e provvedere a tutte le altre attività previste nel piano di protezione civile;

Considerato che il suddetto comune ha rappresentato, con la citata nota, di voler affidare a detta struttura anche il compito di provvedere alla custodia e conservazione di taluni materiali ed attrezzature, la cui pronta disponibilità, in caso di gravi sciagure, potrebbe consentire di intervenire sollecitamente per il salvataggio di vite umane;

Tenuto conto che il comune di Monte di Procida, allo scopo di porre la citata struttura in condizioni di poter assolvere con efficacia i suoi compiti, ha chiesto di essere autorizzato a provvedere all'acquisto di beni strumentali, per l'importo presumibile di L. 600.000.000, attingendo i fondi dalle disponibilità finanziarie assegnate con l'ordinanza n. 1611/FPC del 22 novembre 1988;

Ravvisata l'opportunità, allo scopo di consentire che l'organizzazione predisposta non rimanga sul piano di sola ipotesi e possa effettivamente funzionare, di accogliere la richiesta formulata dal comune di Monte di Procida;

Dispone:

Art. 1.

Il comune di Monte di Procida è autorizzato a procedere all'acquisto, nei limiti di cui alle premesse, di beni strumentali occorrenti per assicurare il funzionamento della struttura di protezione civile, attingendo i fondi dalle disponibilità finanziarie assegnate con l'ordinanza n. 1611/FPC del 22 novembre 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1667

ORDINANZA 2 aprile 1990.

Assegnazione alla regione Lombardia di fondi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 159. (Ordinanza n. 1890/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la nota n. 1118/PPIR del 21 giugno 1988 del presidente della regione Lombardia, nella quale vengono richieste L. 251.100.000.000 per la realizzazione del programma di opere idrauliche e di consolidamento del suolo predisposto ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, nella quale viene attestato il nesso di causalità tra gli eventi calamitosi del luglio 1987 e le opere previste nel programma, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85;

Vista la deliberazione n. 33973 del 14 giugno 1988 della giunta regionale lombarda, con la quale si approvava il suddetto programma;

Vista la nota n. 25470 del 13 novembre 1989 a firma del coordinatore di settore dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Lombardia, con la quale si trasmette il progetto di sistemazione del fondo del fiume Adda e del tratto terminale del rio Valfine in comune di Sondalo, località Verzedo, compreso nel succitato programma, ammissibile a finanziamento ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, il quale prescrive che le regioni o le province autonome interessate devono altresì illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione;

Ritenuto che, ai fini di tali adempimenti, appare necessario disporre che la regione Lombardia invii al servizio opere pubbliche di questo Dipartimento periodiche relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi;

Ritenuto altresì necessario disporre, agli stessi fini, che il medesimo servizio opere pubbliche, ferma la competenza della regione interessata in ordine ai propri controlli inerenti alla retta gestione degli interventi ed alla buona esecuzione delle opere, se necessario, disponga controlli sulla gestione degli interventi e sull'esecuzione delle singole opere, avvalendosi anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia.

Considerata la necessità di aderire alla citata richiesta di finanziamento, data l'importanza degli interventi proposti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 2.000.000.000 per gli interventi nel comune di seguito indicato e per il relativo importo:

comune di Sondalo: lavori di sistemazione del fondo del fiume Adda e del tratto terminale del rio Valfine, località Verzedo, L. 2.000.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dall'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione la regione Lombardia può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte.

Art. 4.

La regione Lombardia invierà periodicamente al servizio opere pubbliche del Dipartimento per la protezione civile relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi.

Art. 5.

Ferma la competenza della regione Lombardia in ordine ai propri controlli inerenti la retta gestione degli interventi e la buona esecuzione delle opere, il servizio opere pubbliche del dipartimento esegue, se necessario, verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia.

Art. 6.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla collaudazione delle opere nominando le apposite commissioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1668

ORDINANZA 3 aprile 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Villapiana in provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 1891/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopra citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista la nota n. 4440 del 9 agosto 1989 del comune di Villapiana con la quale si trasmette un progetto di massima pari a L. 20.000.000.000 comprendente interventi di stabilizzazione del movimento franoso per l'eliminazione del pericolo incombente sull'abitato di Villapiana;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 10 febbraio 1989 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire, sia pure parzialmente, alla richiesta per consentire comunque un primo immediato intervento teso al solo consolidamento del movimento franoso;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Villapiana di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 e come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione il comune di Villapiana può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Villapiana oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1669

ORDINANZA 3 aprile 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Menaggio in provincia di Como. (Ordinanza n. 1892/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad eccelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopra citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza n. 1476/FPC del 3 giugno 1988 e l'ordinanza n. 1744/FPC del 22 giugno 1989, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1988 e n. 154 del 4 luglio 1989, concernenti interventi diretti all'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità su lungolago nel comune di Menaggio;

Vista la nota del comune di Menaggio n. 6094 del 16 novembre 1989 con la quale si sollecita un finanziamento di L. 1.953.000.000 a completamento degli interventi necessari al consolidamento del movimento franoso nel tratto di sponda del lungolago B. Castelli;

Considerato che la suddetta opera servirà a garantire la salvaguardia per la pubblica e privata incolumità per l'abitato di Menaggio e che il movimento franoso è in condizioni di stabilità estremamente precaria per il mancato completamento dei lavori di consolidamento;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire, sia pure parzialmente, alla richiesta per consentire comunque un immediato intervento, integrativo alle sopra citate ordinanze n. 1476/FPC del 3 giugno 1988 e n. 1744/FPC del 22 giugno 1989, senza il quale potrebbe risultare vanificato il lavoro di consolidamento sin'ora eseguito, con possibile permanenza del rischio per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un parziale completamento dei lavori di consolidamento tesi alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità nel comune di Menaggio di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 4.

Il comune di Menaggio oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1670

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 26 marzo 1987.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto l'art. 32 della legge 17 dicembre 1983, n. 730;

Vista la delibera C.I.P.E. 22 novembre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 53/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento sopra richiamato;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla situazione economica del Paese;

Ritenuto altresì necessario che il predetto aggiornamento debba essere concentrato sui prodotti a prezzo più limitato e di norma di più vecchia immissione in commercio;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 5 marzo 1987;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari al 7% mediante l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera C.I.P.E. dell'11 ottobre 1984 e le conseguenti modifiche delle funzioni di calcolo dei vari elementi di costo, nonché l'aggiornamento dei rispettivi parametri.

B) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

C) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «C.I.P. n. 12/1987» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

D) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, 26 marzo 1987

Il Ministro-Presidente delegato
ZANONE

ALLEGATO *A*/12 - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Muvial - Italfarmaco		
«100» 30 cps	26641/011	7.320
«100» os grat 30 bust 5 g	26641/023	9.290
«200» os grat 30 bust 5 g	26641/035	12.825
«200» 30 cps	26641/047	11.135
«300» aeros 10 fl + 10 f 3 ml	26641/050	9.745

ALLEGATO *A*/12 - MOD.

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo L.
Bios ferro - Recordati F.		
norm 30 cps	19750/064	16.575
fte 30 cps	19750/076	25.000
norm os 10 fl 15 ml	19750/088	8.975
fte os 10 fl 15 ml	19750/090	13.610

90A1641

DELIBERAZIONE 2 giugno 1988.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Preso atto delle istanze trasmesse dal Ministero della sanità per la rideterminazione del prezzo al pubblico attribuito con i provvedimenti numeri 12 e 17/1987;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Visto l'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, 2 giugno 1988

Il Ministro-Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO *A/7* - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Trissil - Piam		
30 cpr 200 mg	26813/016	16.245

90A1642

DELIBERAZIONE 23 febbraio 1989.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 5/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, 23 febbraio 1989

Il Ministro-Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO A/3 - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Globuren - Dompé Biotec		
iv 1 f 1 ml 2000 u	27296/019	75.205
iv 1 fl 1 ml 2000 u	27296/021	75.300
iv 1 f 1 ml 4000 u	27296/033	147.555
iv 1 fl 1 ml 4000 u	27296/045	147.650
iv 1 f 1 ml 10000 u	27296/058	364.485
iv 1 fl 1 ml 10000 u	27296/060	364.580
Haimarab - Aima		
im 1 fl 300 ui 2 ml	27124/015	91.355
Isiven - Isi		
iv 1 fl liof 1 g + f 20 ml	26938/011	76.155
iv 1 fl liof 0,5 g + f 10 ml	26938/023	40.925
iv 1 fl liof 2,5 g + f 50 ml	26938/035	183.775
iv 1 fl liof 5 g + f 100 ml	26938/047	361.310
Levobren - Knoll		
20 cpr 25 mg	27210/018	9.300
20 cpr 50 mg	27210/020	15.625
20 cpr 100 mg	27210/032	28.430
im iv 6 f 25 mg	27210/044	6.175
im iv 6 f 50 mg	27210/057	8.345
os gtt 20 ml	27210/069	9.010
Nitrard - Malesci		
retard 30 cpr 40 mg	26819/019	16.335
Rifater - Lepetit		
40 conf	26981/011	14.340
Silmar - Von Boch		
os grat 30 bust	27171/014	16.285
30 cps 200 mg	27171/026	15.205
Stilnox - Lirca		
30 cpr 10 mg	26695/015	11.210
Ubisan - Von Boch		
14 cps 50 mg	27169/010	35.425
os 10 fl 50 mg	27169/022	30.015
40 cpr 10 mg	27169/034	22.090

ALLEGATO A/3 - MOD.

CATEGORIE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Artroxicam - Coli		
crema 1% 50 g	25554/041	12.970

90A1643

DELIBERAZIONE 4 aprile 1989.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 10/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, 4 aprile 1989

Il Ministro-Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO A/1 - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Dumirox - Schering		
30 cpr 50 mg	26104/012	25.365
Fevarin - Ucm-Difme		
30 cpr 50 ms	27045/018	25.365

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Inocor - Maggioni-Win		
iv 1 f 20 ml	26133/013	22.130
Lycamed - UCB		
«100» os grat 10 buste	26532/010	4.655
«400» os grat 10 buste	26532/022	10.255
os grat 1 fl 225 g	26532/034	15.440
Maveral - Farmades		
30 cpr 50 mg	26102/018	25.365
Pilogel - Alcon		
gel oft 5 g	26211/019	6.900
Portolac - Zyma		
30 cpr 5 mg	26814/018	13.380
pv os fl 200 g	26814/020	14.140
bb pv os 30 bust 5 g	26814/032	13.090
pv os 20 bust 10 g	26814/044	15.870

ALLEGATO *A*/1 - MOD.

CATEGORIE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Ifenec - Italfarmaco		
lipogel 1% 30 g	24066/161	12.920
Pevaryl - Cilag		
lipogel 1% 30 g	23603/222	12.920

90A1644

DELIBERAZIONE 12 luglio 1989.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 17/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico con note del 10 aprile 1989, 11 e 23 maggio 1989, 3, 12, 15, 28 e 30 giugno 1989;

Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, 12 luglio 1989

Il Ministro-Presidente della giunta
BATTAGLIA

ALLEGATO *A* - MOD.

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Ervevax - SKF		
1 fl liof + siringa solv	21895/026	9.130

ALLEGATO *A* - MOD.

SERIE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Acediur - Guidotti		
«mite» 12 cpr	25767/029	17.025
Aceplus - Squibb		
«mite» 12 cpr	26067/025	17.025

ALLEGATO *A* - MOD.

CATEGORIE

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Famodil - Sigmatau		
iv 10 f liof 20 mg + 10 f 5 ml	25924/034	27.175
Fitostimoline - Damor		
lav vag 5 fl 140 ml	9115/066	25.140
crema vag 60 g	9115/078	10.895

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Gastridin - Merck Sharp		
iv 10 fl liof 20 mg + 10 f 5 ml	25925/037	28.085
Montricin - SPA		
12 candelette	25046/020	7.255
Motiax - Neopharmed		
iv 10 fl liof 20 mg + 10 f 5 ml	26040/055	28.085
Sinartrol - SPA		
crema 1,5% 50 g	26396/034	30.605

ALLEGATO *A* - N.R.

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Codice id.	Prezzo
Calcioton - San Carlo		
«100» 5 f 100 ui 1 ml	27449/014	31.005
«50» 5 f 50 ui 1 ml	27449/026	16.970
Enantone Depot - Takeda		
im s.c. 1 fl liof + 1 f	27066/012	373.565
Estraderm TTS - Ciba Geigy		
«25» 6 sist transderm	26779/013	12.870
«50» 6 sist transderm	26779/025	17.710
«100» 6 sist transderm	26779/037	21.060
Estroclim - Sigmatau		
«50» 6 sist transderm	27318/017	18.165
«100» 6 sist transderm	27318/029	21.600
Itrin - Abbott		
30 cpr 1 mg	26929/012	18.625
30 cpr 2 mg	26929/024	33.165
14 cpr 5 mg	26929/036	37.310
Naprizide - Sigmatau		
14 cpr 20/12,5 mg	27395/019	26.210

90A1645

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 336 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso:

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

Art. 337. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso presso l'Università degli studi di Trieste.

La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha lo scopo di fornire le competenze professionali sia per il trattamento delle urgenze chirurgiche spontanee e traumatiche, sia per il trattamento dei politraumatizzati in corso di pubbliche calamità.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Art. 338. — La scuola ha la durata di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede non meno di ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 339. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della facoltà provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 340. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 341. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) chirurgia e propedeutica chirurgica;
b) chirurgia d'urgenza;
c) pronto soccorso;
d) diagnostica;
e) anestesia e rianimazione;
f) medicina sociale.

Art. 342. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Chirurgia e propedeutica chirurgica:
chirurgia generale;
tecniche operatorie;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale.

b) Chirurgia d'urgenza:
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia di guerra;
chirurgia ginecologica;
chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia del politraumatizzato;
chirurgia toracica;
chirurgia urologica;
chirurgia vascolare;
cardiochirurgia;
microchirurgia;
neurochirurgia;
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico;
traumatologia dell'apparato locomotore.

c) Pronto soccorso:
organizzazione chirurgica delle grandi calamità;
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio;
chirurgia di piccolo pronto soccorso.

d) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia ed istologia patologica;
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per analisi di immagini);
endoscopia diagnostica ed operativa;
angioradiologia.

e) Anestesia e rianimazione:
anestesiologia;
rianimazione e terapia intensiva.

f) Medicina sociale:
medicina legale e delle assicurazioni;
medicina delle comunità;
lingua straniera (inglese scientifico).

Art. 343. — L'attività didattica comprende ogni anno non meno di ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area di chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 160):

chirurgia generale . . . . ore 70
fisiopatologia chirurgica . . . . » 50
chirurgia sperimentale. . . . . » 40

Area di chirurgia d'urgenza (ore 70):

chirurgia d'urgenza . . . . » 70

Area di pronto soccorso (ore 60):

chirurgia di piccolo pronto soccorso » 60

Area di diagnostica (ore 50):

patologia clinica . . . . » 50

Area di anestesia e rianimazione (ore 40):

anestesiologia. . . . . » 40

Area di medicina sociale (ore 20):

lingua straniera (inglese scientifico) . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area di chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 100):

chirurgia generale . . . . ore 60
fisiopatologia chirurgica . . . . » 40

Area di chirurgia d'urgenza (ore 70):

chirurgia d'urgenza . . . . » 70

Area di pronto soccorso (ore 50):

chirurgia di piccolo pronto soccorso » 50

Area di diagnostica (ore 100):

anatomia ed istologia patologica . . » 50
endoscopia diagnostica ed operativa » 50

Area di anestesia e rianimazione (ore 60):

rianimazione e terapia intensiva. . . » 60

Area di medicina sociale (ore 20):
medicina delle comunità . . . . ore 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area di chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):
chirurgia generale . . . . ore 60

Area di chirurgia d'urgenza (ore 170):
chirurgia d'urgenza . . . . » 70
microchirurgia . . . . » 30
chirurgia vascolare . . . . » 40
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico 30

Area di pronto soccorso (ore 30):
organizzazione chirurgica delle grandi calamità . . . . » 30

Area di diagnostica (ore 80):
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per l'analisi di immagini) . . . . . » 50
endoscopia diagnostica ed operativa » 30

Area di anestesia e rianimazione (ore 60):
rianimazione e terapia intensiva . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Area di chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):
chirurgia generale . . . . ore 60

Area di chirurgia d'urgenza (ore 260):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 60
chirurgia ginecologica . . . . » 40
chirurgia urologica . . . . » 40
neurochirurgia . . . . » 40
traumatologia dell'apparato locomotore . . . . » 40
chirurgia pediatrica . . . . » 40

Area di pronto soccorso (ore 40):
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio . . . . » 40

Area di diagnostica (ore 40):
angioradiologia . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Area di chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 50):
tecniche operatorie . . . . ore 50

Area di chirurgia d'urgenza (ore 310):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 70
chirurgia plastica e riparatrice . . . . » 50
cardiochirurgia . . . . » 40
chirurgia toracica . . . . » 60
chirurgia del politraumatizzato . . . ore 30
chirurgia maxillo-facciale . . . . » 30
chirurgia di guerra . . . . » 30

Area di medicina sociale (ore 40):
medicina legale e delle assicurazioni » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 344. — La scuola ha sede presso l'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università degli studi di Trieste.

Art. 345. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di semeiotica chirurgica;
istituto di clinica chirurgica;
istituto di anestesia, rianimazione e terapia del dolore;
istituto di anatomia ed istologia patologica;
istituto di igiene;
istituto di patologia chirurgica;
istituto di radiologia;
istituto di clinica ostetrica e ginecologica;
istituto di ortopedia e traumatologia;
istituto di clinica odontoiatrica;
istituto di medicina legale e delle assicurazioni;
reparto di clinica urologica;
divisione di chirurgia toracica U.S.L. n. 1 Triestina;
divisione di neurochirurgia U.S.L. n. 1 Triestina;
divisione di cardiochirurgia U.S.L. n. 1 Triestina;
divisione di medicina d'urgenza e pronto soccorso U.S.L. n. 1 Triestina;
divisione di chirurgia pediatrica dell'ospedale infantile «Burlo Garofolo» di Trieste.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 346. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme generali delle scuole di specializzazione dell'Università degli studi di Trieste, area sanitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 20 dicembre 1989

Il rettore: FUSAROLI

90A1671

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 66

Corso dei cambi del 3 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1250,500	1250,500	1250,90	1250,500	1250,500	1250,50	1250,510	1250,500	1250,500	1250,50
E.C.U.	1502,100	1502,100	1503 —	1502,100	1502,100	1502,10	1501,800	1502,100	1502,100	1502,10
Marco tedesco	734,310	734,310	735 —	734,310	734,310	734,31	734,260	734,310	734,310	734,30
Franco francese	218,590	218,590	219 —	218,590	218,590	218,59	218,640	218,590	218,590	218,59
Lira sterlina	2039,450	2039,450	2040 —	2039,450	2039,45	2039,45	2039,450	2039,450	2039,450	2039,45
Fiorino olandese	652.280	652,280	652,75	652,280	652,280	652,28	652,320	652,280	652,280	652,28
Franco belga	35,537	35,537	35,53	35,537	35,537	35,537	35,530	35,537	35,537	35,53
Peseta spagnola	11,505	11,505	11,52	11,505	11,505	11,505	11,508	11,505	11,505	11,50
Corona danese	192,520	192,520	192,50	192,520	192,520	192,52	192,520	192,520	192,520	192,52
Lira irlandese	1968,750	1968,750	1970 —	1968,750	1968,750	1968,75	1968,400	1968,750	1968,750	—
Dracma greca	7,644	7,644	7,64	7,644	7,644	7,644	7,645	7,644	7,644	—
Escudo portoghese	8,311	8,311	8,35	8,311	8,311	8,311	8,319	8,311	8,311	8,31
Dollaro canadese	1069,500	1069,500	1070 —	1069,500	1069,500	1069,50	1069,700	1069,500	1069,500	1069,50
Yen giapponese	7,889	7,889	7,93	7,889	7,889	7,889	7,887	7,889	7,889	7,88
Franco svizzero	831,700	831,700	832,50	831,700	831,700	831,70	831,710	831,700	831,700	831,70
Scellino austriaco	104,460	104,460	104,45	104,460	104,460	104,46	104,458	104,460	104,460	104,46
Corona norvegese	189,840	189,840	189,50	189,840	189,840	189,840	189,820	189.840	189,840	189,84
Corona svedese	203,640	203,640	203,50	203,640	203,640	203,64	203,630	203,640	203,640	203.64
Marco finlandese	311,150	311,150	311,50	311,150	311,150	311,15	311,400	311,150	311,150	—
Dollaro australiano	951,500	951,500	952 —	951,500	951,500	951,500	950,700	951,500	951,500	951,50

Media dei titoli del 3 aprile 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	99,875
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,325
» » » 22- 6-1987/91	92,500
» » » 18- 3-1987/94	75,900
» » » 21- 4-1987/94	75,650
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	92,825
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,100
» » » 11% 1- 1-1987/92	98.450
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,250
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,800
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	88,025
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,075
» » » » 16- 8-1985/90	100,150
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,200
» » » » 1-11-1983/90	100,800
» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	100,975
» » » » 18-12-1985/90	100,275
» » » » 1- 1-1984/91	101,100
» » » » 17- 1-1986/91	100,175
» » » » 1- 2-1984/91	101,175
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,900
» » » » 18- 3-1986/91	100,275

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,900
» » » »	1- 5-1984/91	100,825
» » » »	1- 6-1984/91	100,900
» » » »	1- 7-1984/91	100,775
» » » »	1- 8-1984/91	100,725
» » » »	1- 9-1984/91	100,725
» » » »	1-10-1984/91	100,750
» » » »	1-11-1984/91	100,625
» » » »	1-12-1984/91	100,500
» » » »	1- 1-1985/92	100,650
» » » »	1- 2-1985/92	100,425
» » » »	18- 4-1986/92	99,975
» » » »	19- 5-1986/92	99,225
» » » »	20- 7-1987/92	99,375
» » » »	19- 8-1987/92	99,900
» » » »	1-11-1987/92	98,775
» » » »	1-12-1987/92	98,800
» » » »	1- 1-1988/93	98,675
» » » »	1- 2-1988/93	98,350
» » » »	1- 3-1988/93	98,525
» » » »	1- 4-1988/93	98,975
» » » »	1- 5-1988/93	98,950
» » » »	1- 6-1988/93	99,225
» » » »	18- 6-1986/93	97,950
» » » »	1- 7-1988/93	99,350
» » » »	17- 7-1986/93	97,500
» » » »	1- 8-1988/93	99,300
» » » »	19- 8-1986/93	97,250
» » » »	1- 9-1988/93	99 —
» » » »	18- 9-1986/93	97 —
» » » »	1-10-1988/93	99,025
» » » »	20-10-1986/93	97,225
» » » »	1-11-1988/93	98,775
» » » »	18-11-1986/93	97,350
» » » »	19-12-1986/93	97,975
» » » »	1- 1-1989/94	98,825
» » » »	1- 2-1989/94	98,725
» » » »	1- 3-1989/94	98,450
» » » »	15- 3-1989/94	98,050
» » » »	1- 4-1989/94	98,500
» » » »	1-10-1987/94	97,575
» » » »	1- 2-1985/95	97,825
» » » »	1- 3-1985/95	99,175
» » » »	1- 4-1985/95	95,650
» » » »	1- 5-1985/95	95,400
» » » »	1- 6-1985/95	95,400
» » » »	1- 7-1985/95	95,900
» » » »	1- 8-1985/95	96,700
» » » »	1- 9-1985/95	95,900
» » » »	1-10-1985/95	95,750
» » » »	1-11-1985/95	96 —
» » » »	1-12-1985/95	96,625
» » » »	1- 1-1986/96	96,550
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,575
» » » »	1- 2-1986/96	96,475
» » » »	1- 3-1986/96	96,300
» » » »	1- 4-1986/96	95,675
» » » »	1- 5-1986/96	95,575
» » » »	1- 6-1986/96	96,075
» » » »	1- 7-1986/96	96,050
» » » »	1- 8-1986/96	95,400
» » » »	1- 9-1986/96	95,350
» » » »	1-10-1986/96	93,825
» » » »	1-11-1986/96	93,925
» » » »	1-12-1986/96	94,200
» » » »	1- 1-1987/97	94,200
» » » »	1- 2-1987/97	94,225
» » » »	18- 2-1987/97	94,150
» » » »	1- 3-1987/97	94,150
» » » »	1- 4-1987/97	93,925
» » » »	1- 5-1987/97	93,925
» » » »	1- 6-1987/97	94,025
» » » »	1- 7-1987/97	93,850
» » » »	1- 8-1987/97	93,725
» » » »	1- 9-1987/97	96,150

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	15- 4-1990	99,800
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,825
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,950
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,725
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,775
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,550
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,750
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,450
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,625
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,725
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,425
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,350
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,500
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,375
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,175
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,450
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,475
» » »	9,25%	1-10-1990	98,775
» » »	11,50%	1-10-1990	99,600
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,400
» » »	9,25%	1-11-1990	98,500
» » »	9,25%	1-12-1990	98,400
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,375
» » »	11,50%	1-11-1991	97,575
» » »	11,50%	1-12-1991	97,575
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,850
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,575
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,075
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,450
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,675
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,200
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,825
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,550
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,275
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,875
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,500
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,300
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,900
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,600
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,925
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,075
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,675
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,775
» » »	12,50%	1-10-1992	97,775
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,575
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,500
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,350
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,375
» » »	12,50%	1-10-1993	96,400
» » »	12,50%	1-11-1993	96,500
» » »	12,50%	17-11-1993	96,425
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,350

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,950
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,425
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,750
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	93,900
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,700
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,600
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,950
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	96,725
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	96,975
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	94,475
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,450
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	92,750
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92.650
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,200
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	83,625
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,075
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,550
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,625
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	91,400
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	97,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M03040

N. 67

Corso dei cambi del 4 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1248,600	1248,600	1248,75	1248,600	1248,60	1248,60	1248,700	1248,600	1248,600	1248,60
E.C.U.	1506,650	1506,650	1505 —	1506,650	1506,65	1506,65	1506,250	1506,650	1506,650	1506,65
Marco tedesco	735,450	735,450	735,25	735,450	735,45	735,45	735,560	735,450	735,450	735,45
Franco francese	218,850	218,850	219,15	218,850	218,850	218,85	218,900	218,850	218,850	218,85
Lira sterlina	2050,050	2050,050	2050 —	2050,050	2050,05	2050,05	2050,310	2050,050	2050,050	2050,05
Fiorino olandese	653 —	653 —	653,15	653 —	653 —	653 —	652,980	653 —	653 —	653 —
Franco belga	35,545	35,545	35,57	35,545	35,545	35,545	35,546	35,545	35,545	35,54
Peseta spagnola	11,548	11,548	11,59	11,548	11,548	11,548	11,553	11,548	11,548	11,54
Corona danese	192,260	192,260	192,50	192,260	192,260	192,26	192,260	192,260	192,260	192,26
Lira irlandese	1971,800	1971,800	1973 —	1971,800	1971,80	1971,80	1972,50	1971,800	1971,800	—
Dracma greca	7,648	7,648	7,64	7,648	7,648	7,648	7,648	7,648	7,648	—
Escudo portoghese	8,325	8,325	8,35	8,325	8,325	8,325	8,327	8,325	8,325	8,32
Dollaro canadese	1067,900	1067,900	1069 —	1067,900	1067,90	1067,90	1067,750	1067,900	1067,900	1067,90
Yen giapponese	7,863	7,863	7,93	7,863	7,863	7,863	7,862	7,863	7,863	7,86
Franco svizzero	829,300	829,300	829,50	829,300	829,30	829,30	829,260	829,300	829,300	829,30
Scellino austriaco	104,491	104,491	104,55	104,491	104,491	104,491	104,485	104,491	104,491	104,49
Corona norvegese	190,120	190,120	190 —	190,120	190,120	190,120	190 —	190,120	190,120	190,12
Corona svedese	203,810	203,810	203,75	203,810	203,810	203,810	203,730	203,810	203,810	203,80
Marco finlandese	311,460	311,460	311,75	311,460	311,460	311,46	311,700	311,460	311,460	—
Dollaro australiano	956 —	956 —	956 —	956 —	956 —	956 —	956,400	956 —	956 —	956 —

Media dei titoli del 4 aprile 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	99,875
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,225
» » » 22- 6-1987/91	92,600
» » » 18- 3-1987/94	76,125
» » » 21- 4-1987/94	75,850
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,750
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,350
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,650
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,275
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,800
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,200
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	88,025
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,100
» » » » 16- 8-1985/90	100,150
» » » » 18- 9-1985/90	100,125
» » » » 18-10-1985/90	100,200
» » » » 1-11-1983/90	100,800
» » » » 18-11-1985/90	100,050
» » » » 1-12-1983/90	100,975
» » » » 18-12-1985/90	100,250
» » » » 1- 1-1984/91	101,125
» » » » 17- 1-1986/91	100,150
» » » » 1- 2-1984/91	101,200
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,850
» » » » 18- 3-1986/91	100,175

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,900
» » » »	1- 5-1984/91	100,800
» » » »	1- 6-1984/91	100,900
» » » »	1- 7-1984/91	100,750
» » » »	1- 8-1984/91	100,725
» » » »	1- 9-1984/91	100,675
» » » »	1-10-1984/91	100,675
» » » »	1-11-1984/91	100,625
» » » »	1-12-1984/91	100,500
» » » »	1- 1-1985/92	100,450
» » » »	1- 2-1985/92	100,400
» » » »	18- 4-1986/92	100 —
» » » »	19- 5-1986/92	100.250
» » » »	20- 7-1987/92	99,450
» » » »	19- 8-1987/92	99,875
» » » »	1-11-1987/92	98,800
» » » »	1-12-1987/92	98,800
» » » »	1- 1-1988/93	98.675
» » » »	1- 2-1988/93	98,375
» » » »	1- 3-1988/93	98,525
» » » »	1- 4-1988/93	98,975
» » » »	1- 5-1988/93	98,975
» » » »	1- 6-1988/93	99,300
» » » »	18- 6-1986/93	97,925
» » » »	1- 7-1988/93	99,375
» » » »	17- 7-1986/93	97,775
» » » »	1- 8-1988/93	99,275
» » » »	19- 8-1986/93	97,375
» » » »	1- 9-1988/93	99 —
» » » »	18- 9-1986/93	97,050
» » » »	1-10-1988/93	99,025
» » » »	20-10-1986/93	97,375
» » » »	1-11-1988/93	98,850
» » » »	18-11-1986/93	97,475
» » » »	19-12-1986/93	98,050
» » » »	1- 1-1989/94	98,750
» » » »	1- 2-1989/94	98,750
» » » »	1- 3-1989/94	98,475
» » » »	15- 3-1989/94	98,075
» » » »	1- 4-1989/94	98.525
» » » »	1-10-1987/94	97,500
» » » »	1- 2-1985/95	97,850
» » » »	1- 3-1985/95	99,200
» » » »	1- 4-1985/95	95,725
» » » »	1- 5-1985/95	95.500
» » » »	1- 6-1985/95	95,450
» » » »	1- 7-1985/95	96 —
» » » »	1- 8-1985/95	95.925
» » » »	1- 9-1985/95	95,800
» » » »	1-10-1985/95	96 —
» » » »	1-11-1985/95	96 —
» » » »	1-12-1985/95	96,625
» » » »	1- 1-1986/96	96,500
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	97,550
» » » »	1- 2-1986/96	96,475
» » » »	1- 3-1986/96	96,400
» » » »	1- 4-1986/96	95,975
» » » »	1- 5-1986/96	95.625
» » » »	1- 6-1986/96	96,250
» » » »	1- 7-1986/96	96,200
» » » »	1- 8-1986/96	96,425
» » » »	1- 9-1986/96	95,425
» » » »	1-10-1986/96	93,800
» » » »	1-11-1986/96	93,900
» » » »	1-12-1986/96	94,200
» » » »	1- 1-1987/97	94,250
» » » »	1- 2-1987/97	94.250
» » » »	18- 2-1987/97	94,200
» » » »	1- 3-1987/97	94,175
» » » »	1- 4-1987/97	94 —
» » » »	1- 5-1987/97	94 —
» » » »	1- 6-1987/97	94 —
» » » »	1- 7-1987/97	93,925
» » » »	1- 8-1987/97	93,750
» » » »	1- 9-1987/97	96,125

Buoni Tesoro Pol.	10.50%	15- 4-1990	99.800
» » »	9,15%	1- 5-1990	99.975
» » »	10.50%	1- 5-1990 Q	99.800
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99.850
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,800
» » »	9.15%	1- 6-1990	99,800
» » »	10.00%	1- 6-1990	99,575
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,450
» » »	9,50%	1- 7-1990	99.625
» » »	10,50%	1- 7-1990	99.650
» » »	11.00%	1- 7-1990	99.425
» » »	9,50%	1- 8-1990	99.600
» » »	10,50%	1- 8-1990	99.550
» » »	11,00%	1- 8-1990	99.350
» » »	9,25%	1- 9-1990	99.250
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,425
» » »	11,50%	1- 9-1990	99.450
» » »	9,25%	1-10-1990	98,800
» » »	11.50%	1-10-1990	99.525
» » »	11.50%	1-10-1990 B	99,425
» » »	9.25%	1-11-1990	98.550
» » »	9,25%	1-12-1990	98,475
» » »	12.50%	1- 3-1991	101.350
» » »	11,50%	1-11-1991	97.675
» » »	11,50%	1-12-1991	97.675
» » »	9,25%	1- 1-1992	94.900
» » »	9,25%	1- 2-1992	94.675
» » »	11,00%	1- 2-1992	96.175
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,400
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,700
» » »	9,15%	1- 4-1992	94.200
» » »	11.00%	1- 4-1992	95.825
» » »	12,50%	1- 4-1992	98.550
» » »	12,50%	18- 4-1992	98.300
» » »	9,15%	1- 5-1992	93.825
» » »	11,00%	1- 5-1992	95.500
» » »	12.50%	1- 5-1992	98.375
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,900
» » »	9,15%	1- 6-1992	94.700
» » »	10.50%	1- 7-1992	97.900
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,050
» » »	11.50%	1- 8-1992	95.750
» » »	12,50%	1- 9-1992	97.850
» » »	12.50%	1-10-1992	97.850
» » »	12,50%	1- 2-1993	97.575
» » »	12,50%	1- 7-1993	96.525
» » »	12,50%	1- 8-1993	96.400
» » »	12,50%	1- 9-1993	96.500
» » »	12,50%	1-10-1993	96.400
» » »	12.50%	1-11-1993	96.550
» » »	12,50%	17-11-1993	96.450
» » »	12,50%	1- 1-1994	96.400

Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11.50% .	100,050
» » » »	16- 7-1984/91	11.25% .	100.300
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	96 —
» » » »	21- 3-1988/92	8.50% .	94.025
» » » »	26- 4-1988/92	8.50% .	93.800
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	93.825
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	99,925
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	99.075
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	97.050
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	94,650
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	92,350
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	92,750
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	92,650
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	94,200
» » » »	21- 2-1986/94	8.75% .	93,550
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	89 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	87,525
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	91,625
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	91,400
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	98,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M04040

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ancona n. 8552/sett. I del 17 febbraio 1990 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Tecla Palloni la donazione consistente in una macchina da scrivere Olivetti E.T. 2.500 completa di interfaccia per collegamento computer e display per un valore di L. 1.750.000 + IVA da destinare alla clinica urologica.

90A1675

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1642 dell'11 novembre 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del sig. Mario Ragazzini, titolare e amministratore unico della ditta R.C.R. Meccanica di Fontanelice (Bologna) la donazione consistente nella somma di L. 10.000.000 da destinare al finanziamento della ricerca condotta dal prof. Pasquale Bernardi, per lo studio delle variazioni del fattore natriuretico atriale nelle malattie cardiache, nonché per l'acquisto di reattivi per dosaggi ormonali e per la manutenzione di apparecchiature di laboratorio.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1643 dell'11 novembre 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Imola la donazione consistente nella somma di L. 11.000.000 da destinare all'acquisto di un personal computer IBM PS 2 mod. 50386 e una stampante Fujtsu 7100 SP per il laboratorio di anatomia microscopica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1644 dell'11 novembre 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del Lions club di Bologna la donazione consistente in vari apparecchi scientifici per un valore di L. 7.260.000 + IVA da destinare all'istituto clinico di pediatria preventiva e neonatologia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1927 del 18 dicembre 1989 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del Club Konrad Lorenz di Bologna la donazione consistente in una somma di L. 2.000.000 da destinare all'istituzione di una borsa di studio da assegnare ad un laureando in medicina veterinaria la cui tesi apre nuove prospettive sulla ricerca scientifica e che escluda ogni sperimentazione sugli animali.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 64 del del 18 gennaio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della G.D. S.p.a. - Costruzioni meccaniche fonderie, con sede in Bologna, via Pomponia, 10, la somma di L. 30.000.000 da destinare all'istituto di ematologia «L. A. Seragnoli».

Con decreto del prefetto di Bologna n. 220 del 15 febbraio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca popolare dell'Emilia, con sede in Modena, la donazione consistente nella somma di L. 200.000.000 da destinare al completamento dei lavori di restauro nella seconda aula dell'ex chiesa di S. Lucia, ora aula magna dell'Ateneo.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 220-*bis* del 15 febbraio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca cattolica del Veneto, sede di Vicenza, la donazione della somma di L. 80.000.000 da destinare al completamento dei lavori di restauro dell'ex chiesa di S. Lucia, ora aula magna dell'Ateneo.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 221 del 17 febbraio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Parmalat S.p.a., con sede in Collecchio, la donazione della somma di L. 25.000.000 quale contributo alle manifestazioni ed iniziative promosse nell'ambito del IX centenario dell'Ateneo.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 221-*bis*, del 17 febbraio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dell'E.N.E.L. di Roma la donazione della somma di L. 50.000.000 quale contributo alle manifestazioni ed iniziative promosse nell'ambito del IX centenenario dell'Ateneo.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 223 del 15 febbraio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta I.B.R. - Ingg. Battaglia Rangoni S.p.a., con sede in Casalecchio di Reno, la donazione consistente in una apparecchiatura elettrocardiografica per un valore di L. 30.000.000 da destinare alla facoltà di medicina e chirurgia - istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 290 del 15 febbraio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del pittore Angelo Tassi la donazione consistente in sei dipinti con cornici per un valore di L. 10.000.000 da destinare all'Ateneo stesso.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 291 del 16 febbraio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Cooperativa muratori e braccianti di Carpi (Modena) la donazione consistente in un'attrezzatura oleodinamica con accessori per un valore di L. 46.500.000 da destinare alla facoltà di ingegneria - istituto di tecnica delle costruzioni.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 292 del 23 febbraio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Filippo Fochi S.p.a. di Bologna la donazione consistente in arredi per un valore di L. 127.391.000 da destinare alla seconda aula dell'ex chiesa di S. Lucia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 293 del 16 febbraio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Chiesi farmaceutici S.p.a. di Parma la donazione consistente in apparecchiature per un valore di L. 10.196.000 + I.V.A. da destinare alla facoltà di farmacia - scuola di specializzazione in tossicologia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 294 del 16 febbraio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Maria Tonelli ved. Boni la donazione consistente in una raccolta di circa 1.000 volumi per un valore di L. 18.850.000 da destinare al dipartimento di lingue e letterature straniere moderne.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 295 del 17 febbraio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della IBM Italia S.p.a. la donazione consistente in sei personal computer per un valore di L. 10.497.168 da destinare:

1) un personal computer all'istituto di genio rurale agrario;
2) un personal computer all'istituto di patologia speciale clinico medica veterinaria;
3) un personal computer all'istituto di discipline della comunicazione;
4) un personal computer al dipartimento di elettronica presso la fondazione Marconi - Villa Grifone, Pontecchio Marconi;
5) due personal computer al CITAM.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 296 del 23 febbraio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Fidapa di Bologna la donazione consistente in una cappa aspirante per un valore di L. 3.000.000 da destinare alla facoltà di medicina e chirurgia - seconda clinica ostetrica e ginecologica.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 297 del 17 febbraio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte degli eredi del prof. Enzo Brighenti la donazione consistente in una raccolta di circa 500 volumi per un valore di L. 5.000.000 da destinare alla biblioteca di discipline umanistiche della facoltà di lettere e filosofia e di magistero.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 298 del 21 febbraio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Du Pont de Nemours G.m.b.H., con sede in Firenze, la donazione consistente in apparecchiature per un valore di L. 3.500.000 da destinare alla facoltà di medicina e chirurgia - istituto di clinica medica e gastroenterologia - Policlinico S. Orsola.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 299 del 15 febbraio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Furla S.p.a. di Bologna la donazione della somma di L. 200.000.000 da utilizzarsi per il completamento dei lavori di ristrutturazione nella seconda abside dell'ex chiesa di S. Lucia, ora aula magna dell'Ateneo.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 314 del 17 febbraio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della SIP - Direzione regionale Emilia e Romagna, la donazione consistente in materiale per videoconferenze per un valore di L. 142.681.200 da destinare al CITAM; e un personal computer Toshiba per un valore di L. 8.121.000 da destinare al dipartimento di discipline economiche ed aziendali.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 315 del 15 febbraio 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Soroptimisk International Association di Bologna la donazione della somma di L. 35.000.000 da destinare alla facoltà di medicina e chirurgia - cattedra di neuropsichiatria infantile, istituto di clinica neurologica, per l'acquisto di un elettroencefalografo.

90A1676

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6071/89 del 27 gennaio 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 45.000.000 da destinare al dipartimento di fisiopatologia - sezione di radiobiologia.

90A1677

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 588 Div. I del 23 febbraio 1990 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della famiglia Musatti la donazione consistente in una libreria comprendente 462 volumi appartenenti al prof. Cesare Musatti per un valore di L. 1.200.000 circa da destinare all'istituto di psicologia della facoltà di lettere e filosofia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 589 Div. I del 23 febbraio 1990 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Zambon Group S.p.a. la donazione consistente in un goniometro elettrico per un valore di L. 6.000.000 circa da destinare all'istituto di clinica neurologica.

90A1678

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 554 Div. I del 16 febbraio 1990 l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Hewlett Packard italiana S.p.a. la donazione consistente in un sistema di monitoraggio modulare e accessori per un valore di L. 86.999.710 + I.V.A. da destinare all'Università stessa.

90A1679

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena n. 58/1° sett. del 9 febbraio 1990 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) Banco di S. Geminiano e S. Prospero la somma di L. 2.000.000;

2) Banca popolare dell'Emilia la somma di L. 1.000.000,

da destinare ad istituti universitari.

90A1680

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100062/1.27.5 del 16 febbraio 1990 l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte dell'«Associazione italiani donatori d'organo» sezione Napoli, la donazione consistente in apparecchiature varie per un valore di L. 150.000.000 da destinare alla cattedra di anestesiologia e rianimazione - servizio di terapia intensiva prima facoltà di medicina e chirurgia.

90A1681

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Padova n. 2986/88 del 5 febbraio 1990 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte del defunto prof. Bernardino Salotto un legato per la somma di L. 300.000.000.

90A1682

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1990, registro n. 7 Industria, foglio n. 70, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 3.200.000.000, l'immobile denominato «Villa Massenzia», sito in Roma, via Appia Pignatelli n. 62, censito al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Roma al foglio 918, particella 10 sub 2 e 3, al nuovo catasto terreni al foglio 918, particelle 6, 7, 8, 10, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 49 50, 51, 52 e 53, da destinare a sede di attività formative del personale delle camere di commercio.

90A1683

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade statali

Con decreto ministeriale 14 marzo 1990, n. 133, il raccordo stradale «Paola-Cosenza» e la strada a scorrimento veloce «Cosenza-Crotone» vengono classificati statali ed incorporati nell'itinerario della strada statale n. 107 «Silana Crotonese».

La strada statale n. 107 «Silana Crotonese» assume i seguenti nuovi caposaldi di itinerario: «Innesto strada statale n. 18 presso Paola - svincolo di S. Fili - svincolo con l'A3 presso Arcavacata - svincolo di Cosenza - svincolo di Spezzano della Sila - svincolo di S. Giovanni in Fiore - svincolo di Rocca di Neto - Innesto strada statale n. 106 al bivio Passovecchio presso Crotone», con estesa di km 137 + 300 e con la qualifica di strada di grande comunicazione (S.G.C.).

Il tratto di ex strada statale n. 107 «Silana Crotonese» compreso tra le località di Spezzano della Sila e Camigliatello Silano, assume la nuova classificazione di: strada statale n. 648 «del Valico di Monte Scuro» con i seguenti caposaldi di itinerario: «Innesto strada statale n. 107 presso Spezzano della Sila - Valico di Monte Scuro - tratto presso Moccone in comune con la strada statale n. 279 - Reinnesto strada statale n. 107 a Camigliatello» e con estesa di km 23 + 520.

La strada statale n. 107 racc. «Silana Crotonese», di km 27 + 400, viene depennata dal novero delle strade statali.

Vengono declassificati a strade provinciali e consegnati alla provincia di Cosenza i tratti di ex strada statale n. 107 ricadenti tra i km 6 + 000 e 28 + 678, 49 + 150 e 50 + 100, 114 + 860 e 121 + 350 (confine provincia di Catanzaro).

Vengono declassificati a strade provinciali e consegnati alla provincia di Catanzaro il tratto di ex strada statale n. 107 ricadente tra i km 121 + 350 e 140 + 270 ed i tratti di ex strada statale n. 107 racc., compresi tra i km 5 + 150 e 16 + 230 e tra i km 17 + 165 e 18 + 750.

Vengono declassificati a strade comunali e consegnati alle amministrazioni di competenza i tratti di ex strada statale n. 107 ricadenti tra i km 0 + 000 e 3 + 000 (comune di Paola), 35 + 285 e 35 + 560 (comune di Rende), 44 + 500 e 48 + 600 (comune di Cosenza), 46 + 600 e 49 + 000 (comune di Rovito), 50 + 100 e 53 + 800 (comune di Rovito), 53 + 800 e 56 + 550 (comune di Celico), 56 + 550 e 58 + 280 (comune di Spezzano della Sila), 105 + 930 e 113 + 483 (comune di S. Giovanni in Fiore).

Vengono declassificati a strade interpoderali e consegnati all'Ente di sviluppo agricolo per la Calabria (E.S.A.C.) della regione Calabria i tratti saltuari di ex strada statale n. 107 dismessi dall'A.N.A.S. compresi tra i km 81 + 800 e 105 + 930.

Vengono declassificati a strade comunali e consegnati alle amministrazioni di competenza i tratti di ex strada statale n. 107 racc. ricadenti tra i km 0 + 000 e 0 + 950 (comune di S. Severina), 3 + 350 e 3 + 800 (comune di Santa Severina), 3 + 800 e 5 + 050 (comune di Belvedere Spinello), 16 + 365 e 16 + 765 (comune di Rocca di Neto), 16 + 946 e 17 + 165 (comune di Scandale), 18 + 750 e 27 + 400 (relativamente ai tratti saltuari dismessi dall'A.N.A.S., al comune di Crotone).

Viene demolito, in quanto pericolante, il vecchio ponte in ferro, chiuso al traffico, ricadente tra i km 16 + 765 e 16 + 948 della ex strada statale n. 107 racc.

Il tratto di ex strada statale n. 107 compreso tra l'innesto con la variante (nuova strada statale n. 107) nei pressi del fiume Neto ed il bivio di Passovecchio di Crotone, viene riclassificato strada statale n. 107-*bis* «Silana Crotonese», assumendo i seguenti caposaldi di itinerario: «Innesto strada statale n. 107 presso il ponte sul fiume Neto - tratto bivio Gazzani: bivio Manile in comune con la strada statale n. 109 - Scandale - Innesto strada statale n. 106 al bivio Passovecchio presso Crotone», con estesa di km 40 + 395.

Di conseguenza, il caposaldo intermedio della strada statale n. 109 «della Piccola Sila»: «Tratto bivio Gazzani - bivio Manile in comune con la strada statale n. 107» viene rettificato in: «Tratto bivio Gazzani - bivio Manile in comune con la strada statale n. 107-*bis*».

Viene eliminato il caposaldo intermedio della strada statale n. 19 «delle Calabrie»: «Tratto stazione Castiglione Cosentino - Cosenza in comune con la strada statale n. 107» e sostituito dal nuovo caposaldo: «Cosenza».

La strada statale n. 279 «Silana di Rose», incorpora il tratto di ex strada statale n. 107 compreso tra i km 79 + 300 e 79 + 500 ed il nuovo raccordino di m.l. 1300 ubicato tra Moccone e la nuova sede della strada statale n. 107; conseguentemente viene inserito nel suo itinerario il caposaldo intermedio: «Tratto presso Moccone in comune con la strada statale n. 648» e viene modificato il caposaldo di termine da «Innesto strada statale n. 107 presso Moccone» in «Innesto strada statale n. 107 allo svincolo di Moccone»; pertanto detta statale assume la seguente successione di caposaldi: «Innesto strada statale n. 19 presso Cosenza - Rose - tratto presso Moccone in comune con la strada statale n. 648 - Innesto strada statale n. 107 allo svincolo di Moccone» con estesa variata da km 43 + 118 in km 44 + 618.

L'attuale caposaldo iniziale «Innesto strada statale n. 107 a Camigliatello» della strada statale n. 177 «Silana di Rossano» viene variato in: «Innesto strada statale n. 648 a Camigliatello», mantenendo inalterati gli altri caposaldi e l'estesa di km 89 + 110 della statale stessa.

Il residuo tronco di m.l. 2200 della strada realizzata dall'Ente di sviluppo agricolo della Calabria (E.S.A.C.), esterno all'abitato di Camigliatello e passante per la stazione di risalita del Monte Curcio viene classificato statale ed assume la denominazione di strada statale n. 279 dir. «di Monte Curcio» ed i seguenti caposaldi: «Innesto strada statale n. 279 allo svincolo di Moccone - stazione sciovia di Monte Curcio - innesto strada statale n. 648 a Camigliatello», con estesa di km 2 + 200.

La strada statale n. 108-*ter* «Silana di Cariati», incorporando il tratto di strada statale n. 107 compreso tra i km 113 + 483 e 114 + 860 ed il nuovo raccordino, di m.l. 623, ubicato tra il bivio per S. Giovanni in Fiore e la nuova sede della strada statale n. 107, modifica l'attuale caposaldo iniziale da: «Innesto strada statale n. 107 al bivio Palla Palla» in: Innesto strada statale n. 107 allo svincolo di S. Giovanni in Fiore; con un prolungamento complessivo iniziale di circa km 2.

La strada statale n. 107 dir. «Silana Crotonese», dell'estesa di km 1 + 120, viene declassificata e consegnata al comune di Paola.

I tratti di ex strada statale n. 18 sostituiti dalla variante di Paola vengono consegnati agli enti di competenza, come in effetti è già avvenuto.

Il tratto di ex strada statale n. 18 compreso tra i km 339 + 100 e 339 + 200, di m.l. 100, già attribuito alla strada statale n. 107 dir., viene anche esso declassificato e consegnato alla provincia di Cosenza per la continuità dell'itinerario della nuova strada provinciale «Moschera-Paola» (ex strada statale n. 18).

La strada statale n. 18 conserva inalterati i propri caposaldi di itinerario e la estesa.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1990, n. 769, la strada statale n. 3-*bis* «Tiberina» assume il seguente nuovo itinerario «svincolo con il raccordo autostradale Terni-Orte in località Mazzancollo - svincolo di Todi - Ponte S. Giovanni (Perugia) - Umbertide - Bivio per Città di Castello - svincolo di Sansepolcro - svincolo di Pieve S. Stefano - innesto strada statale n. 71 presso Bagno di Romagna», mantenendo l'estesa di km 202 + 339 invariata, in attesa della sua totale richilometrazione.

La strada statale n. 221 «di Monterchi», incorporando la nuova bretella A.N.A.S., di m 900 ed un tratto di ex strada statale n. 3-*bis*, di m 1500, modifica il caposaldo di termine: «Innesto strada statale n. 3-*bis* a Città di Castello» in: «Innesto strada statale n. 257 a Città di Castello» variando altresì la sua estesa di km 16 + 214 in km 15 + 700.

Il tratto di ex strada statale n. 221 compreso tra i km 13 + 300 (innesto bretella A.N.A.S.) 16 + 214 (ex termine statale) viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Città di Castello.

La strada statale n. 257 «Apecchiese» modifica il caposaldo iniziale: «Innesto strada statale n. 3-*bis* a Città di Castello» in: «Innesto strada statale n. 221 a Città di Castello», mantenendo inalterati sia il suo attuale tracciato, sia l'estesa di km 53 + 900.

La strada statale n. 73-*bis* «di Bocca Trabaria», incorporando un tratto di m 1100 della strada provinciale «Citerna - S. Giustino» ed il tronco residuo della variante A.N.A.S. di S. Giustino, di m 900, modifica il caposaldo iniziale: «Innesto strada statale n. 3-*bis* a S. Giustino» in: «Innesto strada statale n. 3-*bis* allo svincolo di S. Giustino», variando altresì l'estesa di km 81 + 314 in km 83 + 314.

La strada statale n. 73 «Senese Aretina», incorporando un tratto di ex strada statale n. 3-*bis*, di m 980 modifica il caposaldo di termine: «Innesto strada statale n. 3-*bis* a Sansepolcro» in: «Innesto strada statale n. 258 presso Sansepolcro», variando altresì l'estesa di km 181 + 627 in km 182 + 607.

La strada statale n. 258 «Marecchia» modifica il caposaldo iniziale: «Innesto strada statale n. 3-*bis* presso Sansepolcro» in: «Innesto strada statale n. 73 presso Sansepolcro», mantenendo inalterati sia il suo attuale tracciato sia l'estesa di km 87 + 800.

Vengono declassificati a strada comunale e consegnati al comune di Città di Castello (Perugia) i tratti di ex strada statale n. 3-*bis* compresi tra il km 119 + 000 (ex 136 + 000) e il km 124 + 000 (ex km 141 + 000) e tra il km 125 + 500 (ex 142 + 500) e il km 130 + 750 (ex 147 + 750).

Viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune di S. Giustino (Perugia) il tratto di ex strada statale n. 3-*bis* compreso tra il km 130 + 750 (ex 147 + 750) e il km 137 + 198 (ex km 154 + 198).

Vengono declassificati a strada comunale e consegnati al comune di Sansepolcro (Arezzo) i tratti di ex strada statale n. 3-*bis* compreso tra il 137 + 198 (ex 154 + 198) e il km 1400 + 000 (ex km 157 + 000) e tra il km 140 + 980 (ex km 157 + 980) e il km 142 + 000 (ex km 159 + 000).

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1990, n. 1063, la strada provinciale a scorrimento veloce compresa tra lo svincolo con la strada statale n. 19 «delle Calabrie» in località Casino Gallo e l'innesto con la strada statale n. 106 «Jonica» al bivio degli Stombi, di km 16 + 200, viene classificata statale ed attribuita alla strada statale n. 534 «di Cammarata e degli Stombi» in prosecuzione dell'itinerario di questa ultima compresa tra le progressive chilometriche 0 + 000 (innesto strada statale n. 105 presso Firmo) e 9 + 850 (inizio svincolo con la strada statale n. 19 in località Casino Gallo).

Il tratto di strada statale n. 534 ubicato tra i km 12 + 390 (innesto strada statale n. 19) e 29 + 780 (innesto strada statale n. 106 al bivio Stombi) dell'estesa di km 17 + 390, viene declassificato a strada provinciale e consegnato all'amministrazione provinciale di Cosenza.

La strada statale n. 534 «di Cammarata e degli Stombi» assume pertanto i seguenti caposaldi d'itinerario: «Innesto strada statale n. 105 presso Firmo - svincolo con la strada statale n. 19 presso Spezzano Albanese - svincolo con la strada delle terme - svincolo Doria - innesto strada statale n. 106 al bivio degli Stombi», con estesa di km 26 + 050.

90A1684

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.S. - Società editrice sportiva, con sede e stabilimento in Torino, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imprese tipografiche venete, con sede in Venezia-Mestre, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° marzo 1989 all'11 giugno 1989.

90A1699

REGIONE LIGURIA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale Fonte Vallechiara in contenitori di materiale PET

Con deliberazione della giunta regionale n. 381 del 1° febbraio 1990 la Terme di Vallechiara S.p.a., in Altare (Savona), è stata autorizzata ad imbottigliare e vendere acqua minerale naturale denominata Fonte Vallechiara nei tipi piatta e addizionata di anidride carbonica in contenitori di materiale PET.

90A1685

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 982 datata 8 marzo 1990 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa Europa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pertegada di Latisana, costituita il 14 marzo 1985 per rogito notaio dott. Pietro Udina di Codroipo ed ha nominato commissario governativo, fino al 31 gennaio 1991 il dott. Luigi Jannacone, con studio in Udine, via Tullio, 11.

Con deliberazione della giunta regionale n. 1022 dell'8 marzo 1990 il rag. Paolo Mansutti, residente in Pavia di Udine, via Moro n. 8, è stato nominato commissario liquidatore della «Cooperativa di lavoro di Gniva di Resia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gniva di Resia, sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 489 del 16 febbraio 1982 in sostituzione della rag. Luigina de Bernardo in Govetto.

90A1703

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione alla vendita e alla modificazione delle etichette dell'acqua minerale «Monteforte»

Con deliberazione della giunta regionale in data 19 dicembre 1989, n. 6950, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 26 gennaio 1990, prot. n. 540/309, la società Monteforte S.r.l., con sede e stabilimento in Montese (Modena), via Maserno Coveraie, 156/A, codice fiscale n. 00824500367, è stata autorizzata al cambio dell'intestazione dell'autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata «Monteforte» di Maserno Montese (Modena) a seguito della variazione della ragione sociale, nonché all'aggiornamento dell'analisi chimica e alla modifica delle etichette.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

90A1704

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANT
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO AD

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBA
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Librerie Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento *ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:*		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	163.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***